

13.3.4 Cambio del consegnatario per passaggio di consegne

In caso di cambiamento del consegnatario, si procede alla verifica della situazione contabile relativa ai beni mobili di proprietà dello Stato in esecuzione degli articoli 22 e 182 del RCGS. Della consegna è redatto apposito verbale di consegna - Mod. 99 C.G. - nel quale è dato atto dell'eseguita ricognizione dei beni.

Il consegnatario uscente lo trasmette all'Ufficio riscontrante, in duplice esemplare, unitamente ai modd. 98 C.G., per ciascuna categoria, per il periodo dal 1° gennaio alla data del subentro del nuovo consegnatario, rilevabile o dal formale provvedimento di nomina ovvero dall'avvicendamento del titolare dell'ufficio, quando questi, non rivestendo la qualifica di dirigente, ricopre anche la funzione di consegnatario. Al passaggio di consegne vanno allegati anche i buoni di carico e scarico, modd. 130 PGS, con la relativa documentazione giustificativa degli aumenti e delle diminuzioni, sempre per lo stesso periodo testé specificato. Nel caso di gravi inadempienze, copia del processo verbale va trasmesso alla competente Procura regionale della Corte dei Conti.

Il comma 4 dell'art. 26 del *Regolamento* prescriveva l'intervento dei rappresentanti degli Uffici Centrali del Bilancio (nei cambi di consegnatario presso le amministrazioni centrali) e delle Ragionerie Territoriali (negli uffici periferici). Il comma 6, a sua volta, statuiva in merito alle modalità di redazione del numero degli esemplari del verbale di passaggio di consegne.

L'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata nella G.U. n. 82 del 6 aprile 2012 – supplemento ordinario n. 69) ha abrogato i commi 4 e 6 dell'art. 26 e il comma 2 dell'art. 27 del *Regolamento*. Ne consegue che i rappresentanti delle Ragionerie Territoriali non partecipano più alle operazioni di cambio del consegnatario, di cui al comma 1 del medesimo art. 26.

Rimane ancora, invece, la competenza dei funzionari degli Uffici Centrali del Bilancio nelle operazioni di passaggio di consegna dei beni mobili presso le amministrazioni centrali.

Ciò detto, occorre sottolineare che le menzionate abrogazioni non comportano alcuna soppressione delle attribuzioni delle Ragionerie Territoriali riscontranti nell'espletamento dei controlli in materia di beni mobili statali. Più propriamente, l'attività di riscontro risulta massimamente collegata all'acquisizione e all'esame del mod. 98 C.G. (prospetto delle variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza dei beni mobili) e della documentazione posta a corredo, nonché all'effettuazione delle verifiche previste dall'articolo 29 del *Regolamento*, le quali ultime acquistano, a ben vedere, una maggiore rilevanza.

Considerato che l'esame, il riscontro e la contabilizzazione del mod. 98 C.G., trasmesso annualmente dai consegnatari entro il 15 febbraio dell'anno successivo dell'esercizio di riferimento, costituiscono, come detto, uno dei momenti fondamentali attraverso il quale si esplica la funzione delle Ragionerie Territoriali sulle gestioni dei beni mobili statali, si ritiene necessario, in presenza di un intervenuto cambio del consegnatario, tanto per le Amministrazioni centrali quanto per quelle periferiche, che copia del processo verbale mod. 99 C.G. debba essere acclusa alla documentazione giustificativa da allegare al citato mod. 98 C.G.

Va da sé che l'ufficio riscontrante, nell'ambito dei controlli espletati sul mod. 98 C.G. e sull'unita documentazione, deve aver cura, nel caso sia intervenuto un cambio del consegnatario, che dal relativo processo verbale emergano, in particolare:

- ✓ l'avvenuto compimento delle operazioni materiali di ricognizione dei beni;
- ✓ la consegna e la conseguente accettazione delle risultanze contabili;
- ✓ l'indicazione dei beni, per quantità e valore, distintamente per ciascuna categoria e per la classificazione secondo i criteri dettati dal SEC 95.

Il medesimo processo verbale, ricorrendone le circostanze, deve dare conto della presenza di differenze riscontrate tra la situazione di fatto (a seguito della ricognizione materiale dei beni) e le scritture contabili (situazione di diritto) e delle presunte motivazioni, nonché eventualmente dello stato dei beni.

Ciò posto, non può omettersi di ricordare che, qualora dovesse emergere la mancanza di beni (anche

in sede di ricognizione per il passaggio di consegne) in dipendenza di atti illegittimi o comportamenti illeciti, le Ragionerie Territoriali hanno l'obbligo, in caso di omissione o ritardo delle denunce di danno da parte dell'Amministrazione lesa (sul punto, si rinvia anche alla circolare 13 dicembre 2006, n. 44/RGS), di effettuare – in qualità di organo interno, giusta articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, competente al riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa – la segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, seguendo le indicazioni fornite con la nota 2 agosto 2007, prot. n. P.G. 9434/2007P del Procuratore Generale della Corte dei Conti.

Per completezza di trattazione, appare opportuno aggiungere – fermo restando che permangono in capo al Direttore della Ragioneria Territoriale competente le valutazioni circa la selezione degli uffici da sottoporre, a norma dell'articolo 29 del *Regolamento*, alla verifica tendente ad accertare la regolarità della gestione e delle scritture tenute dai consegnatari – che eventuali anomalie o irregolarità accertate in fase di esame del verbale mod. 99 C.G. o, più in generale, in caso di diffuse o ripetute irregolarità nella gestione dei beni, possono chiaramente rappresentare una solida motivazione per includere detti consegnatari nel piano annuale degli uffici da sottoporre a verifica.

Clausola della riserva

La nota n. 93215 del 4 settembre del DRGS, per quanto attiene alla possibilità di apporre la clausola della riserva al passaggio di consegne prevista al comma 2 dell'art. 26 del *Regolamento*, ha precisato che, in via preliminare, occorre sottolineare l'assoluta eccezionalità delle circostanze idonee a legittimare l'apposizione di tale clausola che può trovare fondamento esclusivamente in cause esterne, riconducibili a situazioni di forza maggiore e non anche dalla sola volontà dei consegnati, cessante o subentrante. Inoltre, la suddetta clausola può riguardare solo un numero di beni circoscritto perché, per esempio, ubicati in determinati locali per la presenza di circostanze anomali (locali temporaneamente inagibili, ecc.) che impediscono temporaneamente la chiusura delle operazioni in esame. L'apposizione della clausola della riserva relativamente all'intera massa dei beni, di fatto, svuoterebbe di ogni contenuto, pratico e giuridico, il passaggio di consegne stesso.

Invero, si presuppone che, ove l'operazione di ricognizione si presenti problematica e complessa, costituisca un precipuo interesse del consegnatario subentrante svolgere gli appropriati riscontri prima di procedere alla sottoscrizione del *processo verbale per cambio del consegnatario dei beni mobili di proprietà dello Stato* - modello 99 C.G., stante i consequenziali effetti sul regime delle responsabilità.

Opportunamente, poi, in presenza della riserva la vigente normativa non regola in modo puntuale e stringente ogni aspetto procedimentale del passaggio di consegne, lasciando alle parti in gioco (i due consegnatari, cessante e subentrante) una certa flessibilità circa le modalità e i tempi per completare le relative operazioni, sempre nel rispetto dei limiti fissati dal menzionato articolo 26 del *Regolamento*.

Alla luce di quanto sopra, si è dell'avviso che, qualora dalla successiva definitiva ricognizione non dovessero emergere mancanze o deterioramenti, per sciogliere la riserva sarà sufficiente una mera comunicazione, resa dal consegnatario subentrante, da unire al predetto modello 99 C.G., rimanendo, in effetti, inalterate le risultanze esposte nel processo verbale per cambio del consegnatario, del resto già redatto e sottoscritto.

Nella diversa ipotesi di beni non rinvenuti o mancanti, sarà cura del medesimo consegnatario subentrante segnalare senza indugi la circostanza al titolare del centro di responsabilità o, comunque, al titolare dell'ufficio di appartenenza, al fine di consentire l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ivi inclusa, ricorrendone i presupposti giuridici e fattuali, l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore (o degli autori) del fatto dannoso.

Ovviamente, sia dello scioglimento della riserva, sia delle iniziative assunte, dovrà essere necessariamente edotto l'ufficio riscontrante, all'evidente scopo di consentire un'efficace attività di vigilanza e tutela del patrimonio dello Stato.

Non appare superfluo precisare, inoltre, che anche nel caso di apposizione della clausola della riserva il modello 99 C.G. deve essere stilato una sola volta.

Con l'occasione, si rammenta che, qualora dalle operazioni del passaggio di consegne - ma lo stesso vale per qualsiasi altro momento delle attività di riscontro - dovessero emergere eventuali ipotesi di responsabilità foriere di danno erariale, incombe al competente ufficio riscontrante, anche a fronte dell'obbligo della stessa Amministrazione danneggiata di attivarsi prontamente per il reintegro del danno subito, vigilare al riguardo, assumendo direttamente le opportune iniziative nel caso di omissione o inerzia (cfr. circolare n. 44/RGS del 13 dicembre 2006).

La clausola della riserva deve essere sciolta nel termine non superiore a tre mesi; in caso di circostanze eccezionali il termine può essere prorogato per un periodo non superiore a due mesi dal dirigente dell'ufficio da cui dipende il consegnatario. La mancata osservanza dei termini predetti, viene segnalata dalle Ragionerie Territoriali alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità nei confronti del consegnatario cessante e di quello subentrante.

Normativa di riferimento

- ✓ Artt. 22 e 182 RCGS;
- ✓ Artt. 26 e 27 del *Regolamento*;
- ✓ Circ. RGS 13 dicembre 2006, n. 44;
- ✓ Nota RGS n. 93215 del 4 settembre 2009;
- ✓ Art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5;
- ✓ Circ. RGS 22 maggio 2012, n. 18.